

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966

(64^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme integrative dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati per la carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi » (1199)
(D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri)
(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 883, 889, 890
ALCIDI BOCCACCI REZZA Lea	890
BADALONI Maria, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	884, 885, 886, 887, 888, 889, 890
BASILE	889, 890
BELLISARIO	886, 887, 890
MAIER	884, 885, 886, 887, 888, 889, 890
TRIMARCHI	888

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alcidi Boccacci Rezza Lea, Baldini, Basile, Bellisario, Bufalini, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Monaldi, Morabito, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigarioli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Rovella è sostituito dal senatore Maier.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

PIOVANO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Norme integrative dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati per la carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi » (1199)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Bartolomei e Bettoni: « Norme integrative dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati per la carriera di concetto nel-

l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, già esaminato in sede referente da questa Commissione, e passato poi in sede deliberante su richiesta unanime della Commissione stessa.

Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di volere illustrare il nuovo testo di questo disegno di legge, proposto dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a seguito della richiesta della Commissione di discutere in sede deliberante il presente disegno di legge, il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione ha ritenuto doveroso un esame attento, anche da parte sua, del testo del provvedimento.

Dall'esame condotto sia dagli uffici che a livello governativo — mi sono recata personalmente due volte dal ministro Bertinelli —, è emersa la opportunità di formulare proposte di emendamenti al testo già approvato in sede referente nella seduta del 30 marzo scorso, in parte di carattere formale e in parte — una almeno — di carattere sostanziale.

Il disegno di legge approvato da questa Commissione in sede referente unificava nella sostanza due progetti: quello n. 1199, presentato dai senatori Baldini ed altri, e quello n. 833, d'iniziativa del senatore Maier; entrambi si occupavano con intento perequativo — secondo le relazioni che li accompagnavano — di un gruppo di impiegati anziani, inizialmente della carriera esecutiva e passati poi alla carriera di concetto, che non avevano potuto ottenere la promozione per merito comparativo al coefficiente 325, avendo avuto con ritardo la possibilità di partecipare ai relativi concorsi; entrambe le proposte prevedevano che detti impiegati avrebbero potuto conseguire la promozione per merito comparativo, invece che per esami, purchè avessero raggiunto il coefficiente 271 ed avessero almeno undici anni di servizio di ruolo.

Il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione, aderendo al criterio perequativo, ha espresso parere favorevole, perfezionando, mi sembra, il testo approvato dalla Commissione: la nuova formulazione dell'articolo 2, in particolare, in considerazione della circostanza che sono stati banditi i concorsi per esami per la promozione e alcuni candidati hanno già presentato la relativa domanda, prevede che gli impiegati promossi, ai sensi dell'articolo 1, alla qualifica di primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo, siano collocati in soprannumero nella qualifica stessa e che i posti siano riassorbiti dalle successive vacanze. Si tratterebbe di 77 impiegati.

MAIER. Di quale ruolo?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sempre provenienti dalla carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Questa disponibilità di posti in soprannumero elimina inoltre la preoccupazione eventuale di altri impiegati i quali, non trovandosi nelle stesse condizioni, potrebbero temere di rimanere esclusi o postposti nella promozione alla qualifica di primo segretario. Viene meno, quindi, anche la necessità del secondo comma dell'articolo 1 del testo approvato dalla Commissione.

Il terzo comma dell'articolo 1 proposto dal Governo riproduce integralmente il testo della Commissione: si accetta, cioè, il criterio della estensione dei benefici previsti agli impiegati dei ruoli delle carriere di concetto ed equiparate (per esempio, belle arti, biblioteche e carriera amministrativa dell'Università). Si tratta però di poche unità: nei ruoli delle biblioteche, infatti, non vi sono interessati; soltanto qualcuno in quelli delle belle arti e della carriera amministrativa delle Università.

In tal modo si opererà la perequazione tra gli impiegati che hanno avuto la possibilità di ottenere la promozione mediante scrutinio per merito comparativo e quelli, invece, che non l'hanno avuta perchè il relativo ruolo è stato istituito in ritardo.

Il testo del disegno di legge studiato dal Ministro per la riforma burocratica d'intesa col Ministro della pubblica istruzione accoglie anche la richiesta contenuta nella proposta presentata dal senatore Maier, relativa alla immissione in ruolo degli impiegati della carriera esecutiva dichiarati idonei nei concorsi riservati, di cui all'articolo 10 della ricordata legge n. 1264.

Ma l'emendamento sostanziale cui ho accennato all'inizio è un'altro. Come sapete, la legge n. 1264 ha previsto all'articolo 41 la possibilità, fino al 31 dicembre 1965, di una riduzione sino a un massimo di 30 mesi di anzianità, ai fini dell'avanzamento in carriera; ora, l'articolo 2 del testo unificato, approvato dalla Commissione, in sede referente, non solo ristabilirebbe questa possibilità in via permanente, ma permetterebbe altresì di servirsi della riduzione stessa anche per il passato, in quanto consentirebbe agli interessati di beneficiare di tale riduzione a loro scelta o per le promozioni conseguite mediante esami o per quelle raggiunte a mezzo di scrutinio.

Questo può anche formare oggetto, se si vuole — non è il Governo che lo suggerisce — di un autonomo disegno di legge; allo stato attuale, però, tale beneficio, concesso soltanto ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, è sembrato, al Ministro per la riforma, del tutto nuovo e fuori comunque del criterio perequativo cui si ispiravano gli originari disegni di legge. Per tale considerazione, pertanto, nel testo studiato dal Governo non figura più l'articolo 2 approvato dalla Commissione in sede referente.

M A I E R. Siccome la materia, indubbiamente, non è semplice, vorrei alcune spiegazioni.

Credo che nel testo proposto dal Governo l'articolo 1 risulti sostanzialmente modificato, ma di ciò non vi è cenno nell'intervento dell'onorevole Sottosegretario: a titolo di esempio, ricordo che nel testo governativo si parla della qualifica di archivistica capo.

B A D A L O N I M A R I A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.*

Oggi non si parla più di coefficiente, ma di qualifica. Il coefficiente 271 corrisponde alla qualifica di archivistica capo.

M A I E R. Mi si consenta allora di non essere d'accordo e spiego il perchè.

Il coefficiente 271 può andare bene per il personale dei Provveditorati agli studi e dell'Amministrazione centrale. Ora, a quanto ho capito, almeno per la parte relativa all'Amministrazione centrale, in questo disegno di legge ci si riferisce al personale della carriera esecutiva che, avendo raggiunto il coefficiente corrispondente alla qualifica di archivistica, ha avuto la possibilità di partecipare al concorso riservato per la carriera di concetto, pur non essendo in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, secondo le norme generali sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. Esso è risultato vincitore e ora si chiede di applicare nei suoi confronti certe norme fissate dalla legge n. 1264, per cui è prevista la riduzione dell'anzianità ai fini della promozione al coefficiente 325 mediante scrutinio per merito comparativo, anzichè per esami.

Esistono, però, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti situazioni del tutto diverse. In virtù della legge n. 1264, infatti, abbiamo avuto l'istituzione di nuove carriere di concetto, e cioè quelle dei ragionieri, dei geometri e dei restauratori; in precedenza, infatti, vi era del personale che, pure avendo il titolo di studio di scuola media superiore, si trovava nella categoria inferiore, in quanto mancavano i posti corrispondenti a certe mansioni, ragion per cui certi lavori di ragioneria venivano svolti dal personale della carriera esecutiva, mancando il ruolo dei ragionieri; per gli stessi motivi, in tale Amministrazione, principalmente tecnica, era previsto, invece del ruolo dei geometri, quello degli assistenti, che faceva parte della carriera esecutiva; e lo stesso può dirsi per i restauratori che potevano percorrere solo la carriera esecutiva.

Una volta istituita la carriera di concetto, il personale che aveva il titolo di studio valido ha partecipato ai relativi concorsi anche senza avere il grado di archivistica capo: quindi, nell'Amministrazione antichità e bel-

le arti abbiamo in questi nuovi ruoli del personale che è in regola anche per quanto si riferisce al titolo di studio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo è avvenuto anche per l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, dove la carriera di concetto è stata istituita a distanza di qualche anno da quella dei Provveditorati agli studi.

Ad ogni modo, ritengo che sia necessario approfondire la questione per cercare eventualmente di venire incontro anche a questi casi particolari. Peraltro, la finalità del terzo comma dell'articolo 1 è quella appunto di estendere i benefici previsti dal primo e secondo comma dello stesso articolo a tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

MAIER. Sono del parere, quindi, che nell'articolo 1, primo comma, anzichè alla qualifica degli impiegati cui il provvedimento si riferisce sarebbe opportuno fare riferimento all'anzianità, al numero di anni di servizio nel ruolo, perchè altrimenti ne verrebbero a beneficiare coloro che avevano la fortuna di appartenere al ruolo in cui i posti di archivista capo e corrispondenti erano in misura maggiore.

BELLISARIO. Invece che alla qualifica di archivista capo si potrebbe fare riferimento al coefficiente.

MAIER. È la stessa cosa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per noi — ripeto — non vi è alcuna differenza tra il coefficiente 271 e la qualifica di archivista capo.

MAIER. Quello che interessa — a mio avviso — è il numero degli anni di servizio, perchè è evidente che una persona ha potuto fare una determinata carriera soltanto se c'erano posti disponibili!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*.

Comprendo perfettamente la sua preoccupazione, ma desidero farle notare che la questione non dipende dal fatto dell'aver o meno il titolo di studio, in quanto l'interessato deve avere esercitato le mansioni della categoria.

MAIER. Siamo d'accordo, però di fatto vi erano alcuni, ad esempio i restauratori di dipinti, che pure svolgono una missione di grandissima importanza, che erano inquadrati nella carriera esecutiva pur avendo anche il diploma di scuola media superiore. Una volta istituita la nuova carriera, costoro hanno partecipato al concorso e lo hanno vinto. Ora, vogliamo riconoscere il servizio svolto, almeno a coloro che hanno il titolo di studio? Coloro che hanno il titolo di studio, se hanno lo stesso numero di anni di servizio, vogliamo metterli almeno alla pari con gli altri, in considerazione del fatto che sono rimasti in quel grado soltanto perchè i posti dell'ultimo grado erano pochi?

BELLISARIO. Sarebbe opportuno che il senatore Maier formulasse in proposito un formale emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È necessario, però, approfondire preliminarmente la questione.

MAIER. Peraltro sono stati già svolti dei concorsi per il coefficiente 325: ad esempio, nell'Amministrazione antichità e belle arti quello per i ragionieri è stato già svolto ed alcuni lo hanno vinto. Ora, ripeto, è assurdo a mio avviso mettere coloro che il concorso non hanno vinto alla pari con questi!

Per quanto si riferisce poi al beneficio della riduzione, ai fini dell'avanzamento in carriera, del periodo di anzianità richiesto — beneficio previsto dall'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, fino al 31 dicembre 1965 — riterrei opportuno il ripristino dell'articolo 2 del testo già approvato dalla Commissione in sede referente, che lo rende permanente, articolo che pe-

raltro non figura più nel nuovo testo in discussione.

Con l'articolo 41 della già citata legge numero 1264 si è inteso far beneficiare della riduzione del periodo necessario per la promozione soprattutto il personale avventizio che era in grande quantità. A tale proposito, però, è necessario tenere presente che il personale avventizio passa nei ruoli aggiunti normalmente dopo sei anni, mentre gli ex combattenti vi passano dopo due anni: e questa, come è noto, è una norma — mi pare del 1962 — di carattere generale. Nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, ad esempio, vi era moltissimo personale fuori ruolo con varie denominazioni e di tutte le carriere, ed anche nei loro confronti si è verificata la stessa cosa: ora, pur essendo un accanito sostenitore dei diritti degli ex combattenti, dei mutilati e così via, ritengo che sia necessario trovare un giusto temperamento dei benefici loro concessi con i diritti del rimanente personale.

Gli ex combattenti, dunque, passano nei ruoli aggiunti dopo due anni ed una volta passati nei ruoli aggiunti possono beneficiare della disposizione che riduce alla metà il periodo di permanenza nel primo grado, mentre gli altri, che passano nei ruoli aggiunti dopo sei anni, quando ormai la disposizione è scaduta, non possono quindi più beneficiare della riduzione prevista: il che evidentemente non è assolutamente giusto!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma questo si verifica in ogni caso, anche per le abbreviazioni di carriera per il personale docente: c'è infatti chi riesce a beneficiare del periodo intero di riduzione, perchè si trova ad un dato punto della carriera all'atto della concessione del beneficio, e chi riesce, invece, a beneficiare soltanto per un certo numero di mesi anzichè per 30.

MAIER. Nell'Amministrazione delle antichità e belle arti — come ho detto — esiste ancora una grande quantità di personale dei ruoli aggiunti; e questa è un'incongruenza che risale al passato. Ora, come i colleghi fanno, nei ruoli aggiunti sono pre-

visti tre scatti e le promozioni avvengono per anzianità e non per posti disponibili, mentre l'osservazione dell'onorevole Badaloni si riferiva appunto ai posti disponibili. Di fatto, perciò, abbiamo unità di personale che prestano la propria opera in qualità di avventizio solo per due anni invece di sei ed una volta inquadrati nel ruolo aggiunto, siccome rientrano nel periodo considerato dalla legge n. 1264, che è di carattere eccezionale, godono dell'ulteriore beneficio di sostare nel grado iniziale soltanto per la metà del tempo richiesto dalla legge.

Ritengo quindi che sia opportuno mantenere in vigore l'articolo 41 di cui trattasi per il periodo necessario a far sì che tutto il personale che fu assunto nello stesso periodo possa godere dello stesso beneficio.

BELLISARIO. In definitiva, il senatore Maier si riferisce al vantaggio eccessivo che avrebbero conseguito gli ex combattenti.

MAIER. Poichè la legge ha inteso concedere al personale in servizio una riduzione del periodo di anzianità richiesto per la prima promozione sono del parere che sia opportuno fare in modo che tutti possano godere di tale beneficio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisognerà però vincere l'obiezione di coloro che autorevolmente sostengono che non sia giusto prevedere un simile beneficio soltanto per la pubblica istruzione.

MAIER. Ma la legge l'ha già concesso a tutti nel 1961.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, ma fino al 31 dicembre 1965, appunto perchè teneva conto di determinate situazioni.

MAIER. Non vedo perchè, dal momento che il periodo di anzianità è stato ridotto per una parte del personale della pubblica istruzione, non debba essere ridotto per tutti!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo far presente che in effetti, all'interno dell'Amministrazione, non sono tutti concordi a tal riguardo. L'articolo 2 del testo già approvato dalla Commissione in sede referente prorogava indefinitamente questo beneficio: il che, a mio avviso, non sarebbe giusto. Si può infatti rendere permanente una disposizione la cui durata nella legge n. 1264 del 1962 era prevista fino al 31 dicembre 1965?

Sorge poi la questione di coloro che potrebbero dire: noi abbiamo usufruito del beneficio invece che per 30 mesi per 2 mesi soltanto; abbiamo dato un esame e vogliamo scegliere — è l'opzione che era stata prevista dalla Commissione — tra la promozione per merito comparativo e quella per esame; abbiamo beneficiato della riduzione in occasione della promozione per merito comparativo e ne vogliamo usufruire per la promozione per esame, per cui chiediamo una ricostruzione di carriera che ricomprenda tutti i 30 mesi.

Indubbiamente, la materia è molto complessa. Il Governo, come ho già detto, è favorevole a considerare esigenze perequative esistenti, non a crearne altre.

MAIER. Evidentemente, sarebbe sbagliato prorogare *sic et simpliciter* la data di scadenza della disposizione contenuta nell'articolo 41 della legge n. 1264, prevista — come abbiamo più volte ripetuto — per il 31 dicembre 1965, poichè non sarebbe giusto che ne beneficiassero coloro che hanno fatto il loro ingresso nell'Amministrazione dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Io invece mi riferisco a coloro che erano già in servizio quando la legge è stata emanata.

TRIMARCHI. Nell'articolo 1 del nuovo testo del disegno di legge studiato dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione si fa riferimento a due momenti: la data di pubblicazione dei rispettivi bandi di concorso e la data dello scrutinio.

Ora, desidererei soltanto che mi si confermasse se, quando si parla della data di pubblicazione dei rispettivi bandi di concorso, si fa riferimento ai concorsi che hanno determinato l'assunzione degli impiegati nella carriera di concetto amministrativa. In altre parole, la prima data si riferisce ai precedenti concorsi, ai concorsi di ammissione che si sono già verificati, e la seconda data allo scrutinio che deve ancora avvenire.

È questa l'interpretazione giusta?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si fa riferimento ai concorsi di adesso.

TRIMARCHI. Noi ci stiamo occupando di un personale che già è stato immesso nei ruoli della carriera di concetto...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. ...per il quale era previsto un concorso per la promozione al coefficiente 325. Con il presente provvedimento, invece del concorso, si concede la promozione mediante scrutinio per merito comparativo.

TRIMARCHI. Nel primo comma dell'articolo 1 è detto « purchè alla data di pubblicazione dei rispettivi bandi di concorso, abbiano raggiunto nelle carriere esecutive di provenienza la qualifica di archivistica capo... »: si dovrebbe cioè risalire ad una situazione preesistente alla loro immisione nel ruolo della carriera di concetto amministrativa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La data di pubblicazione dei rispettivi bandi di concorso si riferisce ai concorsi che essi hanno sostenuto per passare dalla carriera esecutiva alla carriera di concetto, la data dello scrutinio si riferisce invece a questo scrutinio che si fa per merito comparativo.

TRIMARCHI. Allora quello che io dicevo mi pare che sia in un certo senso fondato. Ora, dal momento che per lo scru-

tinio si richiede che gli interessati abbiano compiuto complessivamente almeno 11 anni di servizio di ruolo, all'Amministrazione non interessa che tale periodo si sia raggiunto in una carriera piuttosto che nell'altra: proporrei pertanto di sopprimere la prima parte, prescindendo quindi da qualsiasi riferimento alla carriera esecutiva, e di lasciare inalterata la seconda, in modo che coloro che già sono immessi nella carriera di concetto amministrativa in base all'articolo 1 del disegno di legge in esame siano legittimati a prendere parte ad uno scrutinio per merito comparativo con le particolari facilitazioni previste nei commi successivi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è possibile, perchè per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati vien meno il criterio comparativo.

MAIER. La mia osservazione riguardava tutta l'Amministrazione. Per me il problema lo si deve risolvere facendo riferimento al numero degli anni di servizio prestato, altrimenti paragoniamo delle situazioni che non sono paragonabili.

BASILE. Desidererei qualche chiarimento.

Coloro che, già appartenenti alla carriera esecutiva, sono stati immessi nei ruoli della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 1264, dopo l'immissione in tale carriera non hanno usufruito del beneficio previsto dall'articolo 41 della stessa legge. Ora, io vorrei chiedere se l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo sia della Commissione che del Governo stabilendo che « i benefici previsti dal primo e secondo comma del presente articolo sono estesi ai vincitori degli altri concorsi riservati dei ruoli delle carriere di concetto ed equiparate, indetti ai sensi della cennata legge 7 dicembre 1961, n. 1264 », consenta una ricostruzione della carriera per coloro cui era stato negato il beneficio della riduzione dei 30 mesi, come era pre-

visto dall'articolo 2 del testo approvato dalla Commissione in sede referente.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tale beneficio non è stato negato a nessuno. Gli impiegati si trovavano o non si trovavano nelle condizioni previste dalla legge numero 1264. Ora il beneficio viene esteso ai vincitori dei concorsi riservati indetti ai sensi della medesima legge n. 1264.

BASILE. Cioè sono estesi a coloro che sono entrati nella carriera di concetto in base all'articolo 1 della legge n. 1264.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si possono andare a riprendere in considerazione quanti si trovano in altre condizioni: se c'è stato un passaggio di carriera, saranno state valutate. In sostanza il Governo accede al criterio perequativo. Il Ministro della riforma è contrario alla estensione.

BASILE. Perchè a coloro che hanno beneficiato dell'articolo 1 non è stato applicato anche il beneficio dell'articolo 41? Mi sembra che, anche per una interpretazione, diciamo così, topografica delle disposizioni di legge, quando in un articolo si dice: il tale personale è immesso nella carriera di concetto e poi, in un articolo successivo, si dice: tutti quelli che si trovano nella carriera di concetto hanno diritto ad un certo beneficio, non vi è ragione di escludere dal secondo beneficio coloro che nella carriera di concetto sono entrati in virtù del primo beneficio.

Bisognerebbe formulare un emendamento che chiarisse questo concetto. Ad ogni modo, il concetto mi pare abbastanza chiaro, pur nella complessità di tutto il meccanismo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei proporre di rinviare la discussione. Forse il nuovo testo non è stato studiato abbastanza. Il discorso diventa un po' difficile a seguirsi se non si formulano degli emenda-

menti precisi. La discussione non mi pare molto ordinata, nè produttiva.

BELLISARIO. Il fatto è che si tratta di materia veramente molto intricata e complessa.

PRESIDENTE. È proprio in considerazione della complessità della materia che propongo di rinviare la discussione.

BELLISARIO. Io accetto la proposta del Presidente. Vorrei chiedere però ancora un chiarimento alla rappresentante del Governo.

Il testo originario del disegno di legge, nel primo articolo, recitava: «I vincitori dei concorsi riservati, eccetera... sono promossi alla qualifica di primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo purchè, antecedentemente alla data di pubblicazione dei rispettivi concorsi, ...». Nel testo da noi proposto si erano sostituite le parole « antecedentemente alla data di pubblicazione dei rispettivi bandi di concorso » con le altre « purchè antecedentemente alla data di nomina nella carriera di concetto », mentre il testo proposto dal Governo ha ripristinato la primitiva dizione. Ricordo che la nostra modifica aveva un significato di un certo rilievo. Evidentemente si era voluto evitare il riferimento ai concorsi in atto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La questione si può rivedere.

BASILE. Dato che il Presidente ha, molto opportunamente, proposto di rinviare la discussione per consentire un più approfondito esame del provvedimento, vorrei chiedere se fosse possibile far distribuire in tempo utile il testo stenografico della discussione di oggi.

PRESIDENTE. Credo che i tempi tecnici non ci consentano di aderire a questa richiesta.

ALCIDI REZZALEA. Sarebbe importante avere almeno il testo della esposizione della rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Faremo del nostro meglio.

MAIER. Io sono d'accordo sul rinvio. Vorrei però che la Commissione approvasse intanto la modifica del titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non è possibile. La modifica del titolo può avvenire solo dopo che si è proceduto alla votazione di tutti gli articoli. Lei può presentare un emendamento e, se vuole, giacchè ha la parola, può illustrare subito questa sua esigenza.

MAIER. Nel titolo si parla di « concorsi riservati per la carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi ». Ora, in questa sede si è parlato sempre di perequazione. Per me la perequazione non è all'interno del personale dei provveditorati agli studi e dell'amministrazione centrale, ma tra il personale dell'amministrazione delle belle arti e il personale dell'amministrazione centrale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il testo presentato dal Governo non aveva titolo. Nel preparare il nuovo testo si è messo il titolo della legge precedente.

Ad ogni modo, è giusto il rilievo che andrà tenuto presente.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari